



COMUNE DI VILLA AGNEDO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 1
del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione della proposta di disegno di legge regionale per la fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo in un unico comune denominato "Castel Ivano".

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì ventiquattro del mese di **febbraio**, alle ore 19.00 Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Sandri Mario - Sindaco
Cescato Ezio
Floriani Manuel
Pasquazzo Ivan
Rattin Dario
Sandri Carlo
Sandri Flavio
Sandri Renzo
Tisi Gabriele
Tiso Luana
Valandro David
Zotta Lorenzo

Assenti i signori:

Andrein Marco
Cescato Renzo
Paternolli Maurizio

Assiste il Segretario Comunale Signor F.to Dorigato dott. Vittorio.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Sandri Mario, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno.

Referto di Pubblicazione

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25/02/2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Villa Agnedo, li 25/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorigato dott. Vittorio

Premessa

A seguito di incontri fra gli amministratori dei comuni interessati i consigli comunali di Spera, Strigno e Villa Agnedo, riuniti in seduta informale, hanno deciso di intraprendere il percorso della fusione in un comune unico e di richiesta del relativo referendum nominando un gruppo di lavoro informale nelle persone di: Alberto Vesco (sindaco di Spera), Antonio Purin (assessore di Spera), Alfeo Pedrin (consigliere di Spera), Daniele Purin (consigliere di Spera), Elvio Ropelato (consigliere di Spera), Claudio Tomaselli (sindaco di Strigno), Luca Tomaselli (vicesindaco di Strigno), Attilio Pedenzini (assessore di Strigno), Cinzia Degol (consigliera di Strigno), Mario Sandri (sindaco di Villa Agnedo), Manuel Floriani (assessore di Villa Agnedo), Gabriele Tisi (assessore di Villa Agnedo), Lorenzo Zotta (consigliere di Villa Agnedo) e Vittorio Dorigato (segretario comunale).

Con note prot. n. 299 del 27.01.2015 del Comune di Spera, n. 385 del 23.01.2015 del Comune di Strigno e n. 351 del 26.01.2015 del Comune di Villa Agnedo il Consorzio dei comuni trentini è stato incaricato per la realizzazione di uno studio relativo all'ipotesi di fusione dei tre comuni.

Le attività previste dall'incarico sono le seguenti:

- raccolta di tutti i dati socio economici ed economico finanziari legati ai comuni interessati; le banche dati consultate sono le seguenti: Camera di Commercio, Servizio Statistica PAT, Servizio Turismo PAT, bilanci comunali, Osservatorio dei dati finanziari degli Enti locali;
- analisi delle dotazioni organiche dei comuni, raffronto con il modello di riferimento derivante dallo studio intitolato "Il fabbisogno di personale dei comuni della provincia autonoma di Trento" a cura del prof. Andrea Francesconi e della dott.ssa Marta Marsilio dell'Università degli studi di Trento;
- raccolte delle informazioni legate ai regolamenti vigenti, alle attività attualmente esternalizzate, nonché ad altri aspetti rilevanti;
- costruzione di un possibile modello organizzativo per il nuovo ente;
- predisposizione grafica del progetto, comprensivo di una puntuale rappresentazione di tutte le informazioni raccolte;
- realizzazione di un sito internet dedicato al progetto di fusione, quale luogo informatico nel quale far convergere tutte le notizie, informazioni, dati e materiale vario connesso al processo di fusione; tale strumento permetterà anche, a discrezione dei Comuni committenti, l'attivazione di strumenti di partecipazione telematica da parte dei cittadini alla discussione sul tema della fusione; tale sito potrà, in caso di esito positivo del processo di fusione, costituire la base per la realizzazione del sito del nuovo Comune unico;
- incontri con i committenti, sia in forma singola che con l'eventuale Gruppo di lavoro all'uopo costituito; sono previsti anche uno o più incontri con i Consigli comunali ed eventualmente con la popolazione.

Il gruppo di lavoro si è nel frattempo riunito presso il municipio di Strigno il 27 gennaio e il 4 febbraio 2015 per predisporre la proposta di disegno di legge regionale istitutiva del nuovo comune nato da fusione.

In data 18 febbraio i consigli comunali si sono riuniti congiuntamente in seduta informale, alla presenza del direttore del Consorzio dei comuni dott. Alessandro Ceschi, per esaminare la proposta di disegno di legge istitutiva del nuovo comune alla luce della normativa in vigore.

L'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 (Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni) reca: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autentiche anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015"*.

Le motivazioni che hanno indotto i tre comuni ad approvare la proposta di avvio della procedura di fusione dei comuni sono maturate in seguito a un percorso politico amministrativo di questi ultimi anni, nella consapevolezza che il processo di integrazione avviato debba essere portato a compimento dopo aver sentito l'orientamento della popolazione in proposito.

Il gruppo di lavoro intercomunale, avvalendosi della collaborazione dei funzionari della Regione e del Consorzio dei comuni trentini, ha quindi elaborato una proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo comune, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei comuni e in particolare:

- la denominazione ufficiale del nuovo comune: Comune di Castel Ivano;
- la sede legale (capoluogo) del nuovo comune: Strigno;
- la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre comuni;
- la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi.

In modo particolare nella proposta di disegno di legge si prevede (art. 10) che nel primo mandato amministrativo il sistema elettorale dovrà garantire tre seggi del Consiglio comunale da assegnare a ognuno dei tre comuni originari, in modo da assicurare la rappresentanza consiliare per ognuno degli ex comuni.

Si definisce inoltre (art. 9) che lo statuto comunale possa prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai comuni originari e che nelle circoscrizioni territoriali dei comuni originari possano essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

La proposta di disegno di legge regionale rappresenta il documento nel quale sono fissate le condizioni (relative alla denominazione e alla sede legale del nuovo ente) per la fusione dei comuni suddetti. Sulla base della stessa proposta la Giunta Regionale formulerà il quesito referendario.

La proposta di disegno di legge regionale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale, viene esaminata e approvata dai tre consigli comunali nel testo identico.

La presente deliberazione verrà in seguito inviata alla giunta provinciale per il prescritto parere e alla giunta regionale per la richiesta di indizione del referendum popolare.

Il Consiglio comunale formula infine l'auspicio che il processo di aggregazione dei comuni intrapreso nella convinzione di perseguire il benessere e lo sviluppo delle nostre comunità possa in futuro incontrare l'adesione anche dei comuni confinanti, in particolar modo di Ivano Fracena e Samone.

Riassumendo si propone di approvare una formale deliberazione in questi termini:

- di esprimere parere favorevole alla proposta di fusione dei tre comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo in un comune unico denominato "Castel Ivano" e con capoluogo nell'abitato di Strigno;
- di chiedere alla giunta provinciale e alla giunta regionale l'avvio della procedura di fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo in un unico comune denominato Castel Ivano con capoluogo nell'abitato di Strigno;
- di approvare l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano, secondo il testo allegato composto da quindici articoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

Esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Rilevata la necessità di proporre l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di rispettare i termini di Legge previsti per la presentazione della domanda di fusione;

Sentita la discussione

Visti:

- l'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige;
- l'art. 31, comma 1, del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 e s.m.;
- la L.R. 07.11.1950, n. 16 e s.m.;
- gli artt. 41, 43, 46 e 49 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
- l'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi per quanto di competenza dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L,

Dato atto che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. ordinamento contabile approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole alla proposta di fusione dei tre comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo in un comune unico denominato "Castel Ivano" e con capoluogo nell'abitato di Strigno;
- 2) di chiedere alla giunta provinciale e alla giunta regionale l'avvio della procedura di fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo in un unico comune denominato Castel Ivano con capoluogo nell'abitato di Strigno;
- 3) di approvare l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano, composta da quindici articoli, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo comune, il capoluogo e la sede del nuovo ente e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo comune fino all'elezione degli organi comunali;
- 4) di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione, unitamente alla copia del presente provvedimento e alle sottoscrizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 , alla giunta provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmettere tali atti con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale;
- 5) di dare atto che verrà attivata specifica fase di informazione alla popolazione attraverso una piattaforma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini e verranno messi a disposizione della popolazione appositi sistemi informatici utili per garantire il massimo accesso e partecipazione del cittadino;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. n. 3/L/2005, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla giunta regionale;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di permettere la tempestiva predisposizione del progetto di fusione, nei termini fissati dalla Regione T.A.A.;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sandri Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorigato dott. Vittorio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L ed è stata pubblicata in forme di legge all'albo pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorigato dott. Vittorio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Villa Agnedo, lì 26/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dorigato dott. Vittorio

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. se delibera non soggetta a controllo di legittimità, e reclamo alla Giunta Provinciale entro lo stesso periodo, nel caso di provvedimento soggetto a controllo di legittimità;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199 ;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1034.

I ricorsi b e c sono alternativi.

LEGGE REGIONALE
del _____, n. _____

Istituzione del nuovo Comune di **Castel Ivano**
mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo

Il Consiglio regionale ha approvato
il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I

Istituzione del Comune di Castel Ivano

Art. 1

(Fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal **1° gennaio 2016** il Comune di **Castel Ivano** mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di **Castel Ivano** è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di **Castel Ivano** le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di **Spera** alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2

(Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di **Castel Ivano** è situata nell'abitato di **Strigno**, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di **Castel Ivano** subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4

(Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.
2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II

Disposizioni transitorie

Art. 5

(Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal **1° gennaio 2016** e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il **31 dicembre 2015** i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di **Castel Ivano** e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7

(Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8

(Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 9

(Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

1. Lo statuto comunale **può prevedere** strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari **possono essere assicurate** adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.
2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di **Castel Ivano**, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di **Castel Ivano**.
3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di **Castel Ivano**, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di **Strigno** vigenti alla data del **31 dicembre 2015**.

Art. 10

(Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di **Castel Ivano** si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.
2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
3. In prima applicazione, **tre** seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei **tre** Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a e), compie le seguenti operazioni:
 - 1) forma, per ognuno dei **tre** Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
 - 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle **tre** graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei **tre** seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:
 - 2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
 - 2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
 - 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11

(Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a **cinque assessori**.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di **Castel Ivano** è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a **quattro**, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12

(Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Al sindaco, e conseguentemente agli assessori, del Comune di Castel Ivano spetta l'indennità prevista dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione _____ per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia _____ livello _____.

Art. 13

(Esercizio provvisorio)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di **Castel Ivano**, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14

(Norma di rinvio)

1. Al Comune di **Castel Ivano** spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale . 11 del 2014.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.